

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 26/07/2021

FATTO

I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'illegittima alienazione dei titoli facenti parte della garanzia sottesa al pegno rotativo in essere con l'intermediario convenuto, con contestuale revoca del fido di riferimento, avvenuta il 13.03.2020. Essi contestano che l'intermediario non li abbia preavvisati per iscritto della revoca del fido e dell'alienazione dei titoli, non consentendo loro di reintegrare la garanzia o di ridurre l'importo del fido concesso. Rilevano che in una situazione analoga avvenuta nel 2019, caratterizzata dal forte deprezzamento di un titolo posto a garanzia del fido, l'intermediario aveva correttamente avvisato i clienti per iscritto, dando loro la scelta tra l'adeguare i margini di garanzia o vedersi ridurre l'importo del fido. Sostengono quindi di avere subito danni sia patrimoniali che non patrimoniali, dei quali chiedono il ristoro. Chiedono, in particolare, che il risarcimento del danno non patrimoniale sia liquidato in via equitativa, mentre rispetto al danno patrimoniale chiedono che esso sia risarcito alternativamente in forma specifica oppure per equivalente. In caso di risarcimento in forma specifica, chiedono che l'intermediario riacquisti i titoli alienati e li trasferisca gratuitamente ai ricorrenti. In caso di risarcimento per equivalente, quantificano invece il danno in € 44.708,98, calcolato sulla differenza di valore dei titoli tra la data di alienazione e quella di presentazione del reclamo (salvo successive ulteriori variazioni), con l'aggiunta dei dividendi non percepiti nel periodo.

L'intermediario resiste al ricorso, affermando che, in data 3.2.2017, i ricorrenti chiedevano l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli. Nell'ambito di tale rapporto, in data



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

8.5.2018 i clienti chiedevano l'erogazione di un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di € 92.500,00, garantita dai titoli conferiti in pegno in favore della Banca (c.d. Credit Lombard); con la sottoscrizione, in pari data, dell'Atto di costituzione di pegno rotativo, i clienti concedevano a pegno gli strumenti azionari presenti sul loro *dossier* titoli n. ***340, e veniva aperto il deposito titoli a garanzia n. ***381, sul quale venivano trasferiti gli strumenti finanziari vincolati. Secondo quanto previsto dall'art. 3 delle condizioni generali dell'atto di costituzione di pegno, il credito concesso corrispondeva al 60% del controvalore degli strumenti finanziari concessi in garanzia. Successivamente i clienti sottoscrivevano, in data 3.7.2019, un ulteriore contratto di apertura di credito in conto corrente dell'importo di € 155.000,00, garantito dai titoli presenti sul deposito a garanzia Plus n. ***872, che essi avevano aperto in data 9.7.2018. In data 3.10.2019, come accennato dai ricorrenti, l'intermediario comunicava che il fido di € 155.000,00 sarebbe stato ridotto ad € 130.000,00 in quanto, in occasione della revisione periodica delle aperture di credito rilasciate dall'intermediario, quest'ultimo aveva rilevato che gli strumenti concessi a garanzia presentavano un controvalore non adeguato in relazione all'importo richiesto. Osserva che, in data 13.3.2020, su entrambi i depositi a garanzia dei ricorrenti si è verificata una importante riduzione del valore dei titoli posti a garanzia dei fidi. In particolare, tale giorno il valore degli strumenti presenti nel Deposito a Garanzia era pari a € 79.445,69, mentre il valore degli strumenti presenti nel Deposito a Garanzia Plus era pari a € 121.834,80; dunque, in entrambi i casi, il controvalore degli strumenti era addirittura inferiore all'importo del fido erogato (pari, rispettivamente, a € 92.500 Euro e a € 130.000). L'intermediario, pertanto, avrebbe esercitato il diritto contrattualmente previsto di revocare entrambe le aperture di credito, provvedendo in pari data ad informare i clienti sia a mezzo *email* che a mezzo raccomandata. Con tali comunicazioni, l'intermediario informava i clienti che, poiché il conto corrente presentava un saldo negativo, si sarebbe avvalsa delle facoltà inerenti al diritto di pegno concesso, provvedendo alla vendita degli strumenti azionari a suo tempo concessi in garanzia. Inoltre, l'intermediario rileva che la situazione verificatasi il 13.3.2020 era ben diversa dall'episodio occorso l'anno precedente, in quanto alla data del 13.3.2020 il depauperamento non riguardava un singolo titolo ma la quasi totalità di essi, e il controvalore degli strumenti finanziari concessi a garanzia risultava addirittura inferiore all'importo dei fidi erogati. In questa occasione, quindi, l'eccessivo depauperamento delle garanzie ha costituito un elemento gravemente pregiudizievole, rientrando nelle casistiche di cui al citato articolo 2, e non nella casistica descritta all'art. 3 comma 2 dell'Atto costitutivo di pegno (rubricato "Valore dei titoli e diminuzione della garanzia pignorizia"), richiamato da controparte. L'intermediario eccepisce, inoltre, che la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti risulta sfornita di supporto probatorio, e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, i ricorrenti affermano che l'intermediario aveva il dovere di preavvisarli in epoca ampiamente antecedente a quella nella quale venne effettuata la vendita forzata, consentendo loro di scegliere se reintegrare la garanzia o ridurre l'importo del fido. Osservano altresì che la riduzione del valore dei titoli a garanzia non è stata repentina, ma essi avevano già subito depauperamenti superiori al 10% nei tre mesi precedenti alla data della revoca del fido. L'intermediario, piuttosto che avvertire tempestivamente i clienti dell'andamento negativo del valore della garanzia, ha atteso il giorno del massimo ribasso per cristallizzare la perdita a carico dei ricorrenti, in violazione dei propri doveri di correttezza e buona fede. I ricorrenti affermano inoltre che la quantificazione del danno da essi effettuata è frutto di una rigorosa elaborazione matematica, che tiene conto della differenza di valore dei titoli e dei dividendi non percepiti a causa della vendita forzata. Insistono quindi per l'accoglimento del ricorso.



Nelle controrepliche, l'intermediario eccepisce di non avere alcun obbligo contrattuale di informare i clienti ogniquale volta il valore della garanzia subisca una diminuzione superiore al 10%, in quanto l'art. 3 comma 2 delle condizioni contrattuali prevede in questo caso una mera facoltà della banca di ridurre proporzionalmente il credito concesso (peraltro sempre con effetto immediato dandone comunicazione scritta al debitore). Nel caso di specie, l'intermediario avrebbe scelto di non esercitare subito tale facoltà nella speranza che l'andamento dei mercati potesse migliorare, ma in data 13.3.2020 si è verificata una riduzione non più sostenibile del valore degli strumenti finanziari posti a garanzia dei fidi. Osserva inoltre che la riduzione del valore dei titoli è stata comunque repentina, considerato che al 6.3.2020 il valore delle garanzie era ancora superiore all'importo del fido erogato. Rileva, peraltro, che i clienti possono in ogni momento verificare il valore del proprio portafoglio attraverso l'*home banking*. In merito alla domanda risarcitoria, eccepisce che quella di risarcimento in forma specifica ha carattere costitutivo e pertanto non è ammissibile. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento per equivalente, osserva che se l'intenzione dei ricorrenti fosse stata quella di mantenere la proprietà degli strumenti indicati o comunque di neutralizzare l'effetto della vendita avvenuta in data 13.03.2020, ben avrebbero potuto – subito dopo la revoca delle aperture di credito concesse e la conseguente vendita degli stessi – disporre il riacquisto. L'intermediario insiste quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia oggetto del ricorso attiene alla legittimità della condotta dell'intermediario che, a fronte della significativa riduzione del valore dei titoli posti a garanzia di due aperture di credito in conto corrente, in data 13.03.2020, revocava gli affidamenti con effetto immediato e provvedeva a vendere i titoli costituiti in pegno. I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno, sostenendo la natura illecita della condotta. L'intermediario resiste al ricorso, sostenendo di aver esercitato una facoltà prevista dal contratto.
2. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
3. Le doglianze dei ricorrenti attengono, in particolare, alla circostanza che l'intermediario, a fronte di una riduzione del valore della garanzia superiore al 10%, avrebbe dovuto preavvisarli dando loro la possibilità di reintegrare la garanzia o di ridurre proporzionalmente l'affidamento.
4. I ricorrenti invocano in proposito l'art. 3, comma 2, delle condizioni generali dell'atto di costituzione di pegno, secondo cui *“Qualora il valore della garanzia costituita in favore della Banca abbia, per qualunque causa, ragione o titolo subito una diminuzione superiore ad un decimo rispetto a quello stabilito inizialmente, la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, potrà con effetto immediato ridurre proporzionalmente il credito concesso dandone comunicazione scritta al debitore”*.
5. In senso contrario rispetto a tali allegazioni, l'intermediario eccepisce di aver operato in maniera legittima. Afferma che tale pattuizione non sarebbe prevista a tutela del cliente, conferendo alla banca la facoltà di ridurre proporzionalmente e con effetto immediato il credito concesso in caso di diminuzione del valore della garanzia superiore a un decimo, con il solo obbligo di darne comunicazione scritta al debitore. Tale clausola non prevede, secondo la lettura dell'intermediario, un obbligo di preavviso.
6. In ogni caso, l'intermediario afferma di essersi avvalso della facoltà di recesso con effetto immediato per giusta causa prevista dall'art. 2, lett. a) delle condizioni generali di contratto relative all'apertura di credito, sostenendo che il depauperamento delle garanzie intervenuto era di tale portata da incidere negativamente sulla situazione finanziaria del cliente e sul rischio dell'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. In proposito, questo Collegio rileva che la clausola invocata dall'intermediario, relativa al contratto di apertura di credito, prevede che l'intermediario debba dare al cliente *“comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente); ed assegnando – tramite comunicazione scritta – un termine per il pagamento non inferiore ad un giorno”*. Il medesimo contratto, nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, prevede un preavviso in forma scritta, ai fini della vendita dei titoli (art. 11, comma 1). Sulla base delle due clausole riportate: da un lato, nel recedere per giusta causa con effetto immediato dalle aperture di credito in conto corrente, l'intermediario avrebbe dovuto assegnare per iscritto ai ricorrenti un termine per il pagamento non inferiore a 1 giorno (in caso di mancanza di giusta causa, è invece previsto un termine per il pagamento di 15 giorni); dall'altro, decorso infruttuosamente il termine assegnato l'intermediario avrebbe potuto far vendere i titoli oggetto del pegno dopo avere dato ai costituenti un preavviso di cinque giorni in forma scritta.
8. Sulla base dei fatti emersi, risulta pacifico che l'intermediario non ha stabilito un termine per l'adempimento, né ha soddisfatto l'onere del preavviso. Ne deriva che la condotta dell'intermediario si configura illecita, poiché in contrasto con le previsioni contrattuali relative all'apertura di credito alle quali lo stesso intermediario afferma di aver fatto riferimento ai fini della liquidazione dei titoli. In altri termini, l'inadempimento contrattuale consiste nel fatto che l'intermediario ha comunicato ai ricorrenti il recesso immediato dall'affidamento senza assegnare un termine per il rientro dall'esposizione e provvedendo contestualmente alla vendita dei titoli costituiti in pegno.
9. Con riguardo al danno asseritamente subito, i ricorrenti affermano che, ove l'intermediario avesse loro concesso un termine per rientrare dall'esposizione prima di vendere i titoli, essi avrebbero potuto evitarne la vendita pagando il dovuto. L'intermediario eccepisce, in proposito, che se i ricorrenti avessero avuto le risorse economiche per rientrare dall'esposizione, essi avrebbero potuto comunque utilizzarle per riacquistare tempestivamente sul mercato i titoli venduti, ripristinando così una situazione sostanzialmente analoga a quella preesistente; in tal caso il danno del quale viene chiesto il risarcimento sarebbe stato pressoché azzerato, riducendosi alle sole commissioni pagate per il riacquisto dei titoli.
10. In merito alle suddette allegazioni, occorre rilevare la gravità del pregiudizio subito dai ricorrenti. Il deprezzamento dei valori dei titoli è dipeso dal crollo generalizzato delle borse avvenuto in concomitanza con lo scoppio della pandemia da Covid-19. L'eccezionalità dell'evento avrebbe dovuto indurre l'intermediario ad assumere un atteggiamento più cauto, rispetto a dei titoli i quali con il tempo si sarebbero ripresi. La liquidazione immediata ha invece cristallizzato il danno in capo ai ricorrenti e risulta non conferente l'affermazione secondo cui gli stessi ricorrenti avrebbero dovuto ricomprare i titoli e sostenere il rischio relativo alla eccezionale volatilità dei mercati in quel preciso momento storico. Peraltro, l'affermazione dell'intermediario in sostanza conferma l'esistenza del pregiudizio dei ricorrenti.
11. Relativamente alla quantificazione del danno, i ricorrenti basano la propria pretesa sulla differenza economica tra il valore di tutte le azioni presenti a garanzia del credito complessivo al 17.3.2020 (prezzo della vendita coatta) rispetto al valore delle medesime al 23.10.2020 (valori presi alla chiusura dei mercati di venerdì 23 ottobre 2020). Tale differenza ammonterebbe a € 40.762,69. Inoltre, i ricorrenti affermano di aver subito un danno con riguardo ai dividendi non percepiti per un ammontare pari a € 3.946,28.
12. Tenuto conto della tipologia del pregiudizio subito e dell'astratta possibilità di riacquistare i titoli, che avrebbe potuto mitigare le conseguenze risarcitorie, questo Collegio ritiene congruo un risarcimento pari a € 35.000,00 determinato in via equitativa. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento in forma specifica, poiché la relativa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cognizione è estranea alle competenze di questo Arbitro e neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la stessa non è supportata da adeguati elementi probatori.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e per l'effetto dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 35.000,00 liquidato in via equitativa.

Dispone, inoltre ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA